



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 202

Monselice, 19-11-2018

**Oggetto: MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO -
CAMPAGANA 2018/2019**

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928 n. 3298;

VISTI i Regolamenti CE n.178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;

VISTO il Regolamento UE n.1375/15;

VISTO il D. Lgs. n.200/10;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto 31/12/2001, n. 3888 e s.m. e i;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto 20/11/2007, n.3710 e s.m. e i;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto 16/09/2008, n.2560;

VISTA la nota del Ministero della Salute Prot. 4460 del 28/11/2014;

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine animale dell'Azienda ULSS6 Euganea Prot. n.0177147 del 26/10/2018;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n.167;

ORDINA

1.La macellazione di suini, per **l'esclusivo consumo domestico privato**, di **1 (uno)** o al massimo **2 (due)** capi per nucleo familiare, è consentita **dal 2 novembre 2018 al 28 febbraio 2019**.

2.La macellazione di cui al punto 1) è consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto.

3.Gli interessati, almeno **3 (tre)** giorni prima della macellazione, devono presentare **comunicazione a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Azienda ULSS6 Euganea (IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – causale "macellazione suini 2018/2019)** come segue:

- macellazione di un suino Euro 35,00=
- macellazione di due suini (nella stessa giornata) Euro 43,00=

4.E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.

5.E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.**

6.Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:

- che agli animali siano risparmiati dolori, ansie e sofferenze evitabili;
- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.

7. La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



Il SINDACO

Dott. Francesco LUNGHI